

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ASTI



UNIONE DEI COMUNI "COMUNITA' COLLINARE VALTRIVERSA"

*Comuni di Cantarana, Castellero, Cortandone, Mareto, Monale, Roatto
San Paolo Solbrito*

STATUTO

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 in data 22/07/2024

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

OGGETTO

1. L'Unione dei Comuni di Cantarana, Castellero, Cortandone, Maretto, Monale Roatto e San Paolo Solbrito, denominata "Comunità Collinare Valtriviera", nel prosieguo indicata "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente statuto.
2. L'Unione è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.
3. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.
4. La durata dell'Unione è stabilita fino al 31.12.2040

Art. 2

FINALITA'

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata per tutti i propri Comuni associati le seguenti funzioni fondamentali:
 - a) **organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;**
 - b) **organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;** in particolare, ai sensi dell'art.112 del D.Lgs. 267/00 (tuel), rientrano in questa funzione, in quanto di competenza diretta dell'unione per conto dei comuni associati, i servizi di viabilità, dei cimiteri, del verde pubblico, la pulizia dei centri urbani e tutti quei servizi di natura gratuita che spetta ai comuni di erogare al pubblico, che non siano già specificatamente disciplinati nell'ambito di altre funzioni fondamentali previste dalla legge.
 - c) **catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;**
 - d) **pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;**
 - e) **attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;**
 - f) **l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;** rientra in questa funzione come gestione diretta il servizio di

spazzamento strade, e l'ufficio preposto alla riscossione del relativo tributo previsto dalla legge;

- g) **edilizia scolastica, (per la parte non attribuita alla competenza delle Province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;** rientrano in questa funzione i servizi di manutenzione ai fabbricati scolastici, gestione utenze degli stessi, il servizio trasporto alunni, il servizio mensa scolastica e la gestione degli asili-nido di proprietà comunale;
- h) **polizia municipale e polizia amministrativa locale;**
- i) **tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.** In osservanza delle norme vigenti, le funzioni di Ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe/Elettorale restano comunque in capo ai Sindaci e loro delegati per ciascuno dei comuni associati. L'Unione provvede all'attività di gestione dell'ufficio a livello di coordinamento delle risorse umane e strumentali necessarie.
- l) **progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;** la parte delle attività non affidate al Consorzio CO.GE.SA (secondo quanto previsto dal Decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito nella legge n. 135/2012 e dalle LL.RR. 1/2004 e 11/2012 e s.m.i.), è gestita in forma associata dall'Unione dei Comuni”.

2. La gestione associata di tutte le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 1 decorre dal 01.01.2015 ed è svolta secondo i seguenti principi: ciascun comune trasferisce e mette a disposizione dell'unione il proprio personale, uffici e strutture. La Giunta dell'Unione con propria deliberazione di regolamento uffici e servizi individua i responsabili dei vari servizi compresi nella funzione, la dotazione organica e quella strumentale.

Il Bilancio annuale dell'unione sarà impostato per centri di costo corrispondenti alle funzioni e servizi dell'ente.

L'unione introita direttamente il provento tariffario dei servizi prestati all'utenza, le contravvenzioni, i contributi ed ogni altra forma di entrata corrente diretta legata alla gestione di funzioni e servizi di competenza.

I comuni garantiscono il pareggio finanziario della gestione tramite trasferimenti ripartiti tra loro secondo i seguenti criteri:

- *Per le funzioni :*
- “Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”;
- “Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; in particolare, ai sensi dell'art.112 del D.Lgs. 267/00 (TUEL), rientrano in questa funzione, in quanto di competenza diretta dell'unione per conto dei comuni associati, i servizi di viabilità, dei cimiteri, del verde pubblico, la pulizia dei centri urbani e tutti quei servizi di natura gratuita che spetta ai comuni di erogare al pubblico, che non siano già specificatamente disciplinati nell'ambito di altre funzioni fondamentali previste dalla legge”.
- “Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente”;
- “Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”;

- “L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; rientra in questa funzione come gestione diretta il servizio di spazzamento strade, e l’ufficio preposto alla riscossione del relativo tributo previsto dalla legge”;
- “Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale. In osservanza delle norme vigenti, le funzioni di Ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe/Elettorale restano comunque in capo ai Sindaci e loro delegati per ciascuno dei comuni associati. L’Unione provvede all’attività di gestione dell’ufficio a livello di coordinamento delle risorse umane e strumentali necessarie”.

Le spese di acquisto beni e servizi (escluse utenze), al netto delle entrate dirette, sono ripartite ad abitanti. Tutte le altre spese correnti, ed in particolare personale, utenze, ammortamento mutui sono ripartite in base alla necessità dei singoli Comuni desunta dalle rispettive richieste.

- *Per la funzione: “Polizia municipale e polizia amministrativa locale”.*
Le spese sono ripartite al 50% in base al numero degli abitanti e al 50% in parti uguali.
- *Per la funzione: “Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”.*
Le spese di personale sono ripartite in proporzione alla presenza in ore/uomo presso lo sportello di ciascun comune. Tutte le altre spese correnti sono ripartite ad abitanti.
- *Per la funzione: “Edilizia scolastica, (per la parte non attribuita alla competenza delle Province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici; rientrano in questa funzione i servizi di manutenzione ai fabbricati scolastici, gestione utenze degli stessi, il servizio trasporto alunni, il servizio mensa scolastica e la gestione degli asili-nido di proprietà comunale”.*
Il servizio trasporto alunni scuola dell’obbligo è gestito in forma mista, ovvero parte mediante appalto servizio guida e parte tramite personale distaccato/trasferito dai comuni dell’unione, ai sensi dell’art. 30 c. 2 sexies del D.Lgs 165/01 e con utilizzo esclusivo di scuolabus di proprietà dell’unione o dei comuni associati. Il costo del servizio trasporto è suddiviso tra i Comuni, al netto del provento delle rette a carico delle famiglie. Tale rimborso è ripartito in base alla spesa storica, desunta dai rendiconti 2013 dei comuni dell’unione.
Il servizio mensa ed edilizia scolastica, comprendente manutenzione ed utenze delle scuole, è gestito dall’Unione ed è a carico del Comune sede della scuola, al netto dei proventi del servizio della scuola e della quota di € 100,00 per ogni alunno non residente.
Il servizio di sportello, coordinamento e segreteria è sito presso il municipio del comune sede di scuola.
Le spese di investimento e manutenzione straordinaria sono effettuate dall’Unione e poste a carico del comune richiedente, salvo quelle deliberate dall’unione per interventi di servizio comune, il cui onere è ripartito ad abitanti.
- *Per la funzione: “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini” le spese di gestione del servizio sono ripartite in base al numero di abitanti. Eventuali erogazioni*

economiche ai cittadini sono rimborsate all'Unione dal Comune di residenza.

3. L'Unione può esercitare inoltre, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economiche, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:
 - consulenza legale;
 - progettazione e realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo;
 - centrale unica di committenza (CUC) per i comuni di popolazione inferiore a 5000 abitanti, secondo norma di legge;
 - interventi di ripristino e recupero ambientale;
 - sportello unico attività produttive (SUAP);
 - attività culturali;
 - commissione paesaggio;
 - gestione buste paga;
 - formazione ed aggiornamento del personale dipendente e costituzione uffici del contenzioso per conto dei Comuni associati, con particolare riferimento all'Organo Individuale di valutazione.
4. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.
5. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.
6. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
7. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - b) l'armonizzazione dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali previsto dalla legge come obbligatorio per i comuni di popolazione inferiore a 5000 abitanti, assicurando un uso equo delle risorse;
 - c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
 - d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
 - e) perseguire l'autogoverno;
 - f) progressiva integrazione tra i Comuni al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio.

Art. 3 **PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE**

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri

livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

2. I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 4

RISORSE FINANZIARIE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente nei confronti dei Comuni partecipanti.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.
6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 5

SEDE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha sede nel Comune di Castellero, in Piazza Romita n. 2.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 6

STEMMA E GONFALONE

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Comunità Collinare Valtriviera e con lo stemma da adottare con apposito atto del Consiglio.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione, accompagnato dal presidente o suo delegato.
3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 7 ADESIONI ALL'UNIONE

1. Successivamente alla costituzione, il consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il comune che aderisce all'unione successivamente alla sua costituzione è tenuto al versamento di una quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono possibili accordi in deroga al presente articolo purchè nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 8 SCIoglimento DELL'UNIONE

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. Nei casi di cui al comma precedente lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il consiglio dell'Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
3. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'articolo 141 del T.U.E.L..
4. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore. I dipendenti dell'Unione, originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano in questi casi a far parte della pianta

organica di questi ultimi, mantenendo la posizione economica acquisita presso l'unione, ad esclusione delle posizioni organizzative che verranno rideterminate.

Art. 9 RECESSO DALL'UNIONE

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare irrevocabile adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione. Dalla data di esecutività della deliberazione di recesso, i rappresentanti del comune recedente partecipano alle sedute degli organi collegiali solo su espressa convocazione del Presidente.
3. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all'estinzione degli stessi.
4. Il comune recedente, oltre a perdere ogni diritto di servizio e di comproprietà dei beni dell'unione dalla data di recesso, è comunque tenuto a corrispondere per un anno, a titolo di indennizzo la propria quota a carico per tutti i servizi gestiti dall'unione come determinata per l'esercizio precedente la data di operatività del recesso, ad eccezione della fatturazione del servizio smaltimento rifiuti. Restano comunque a carico del comune recedente gli eventuali oneri pluriennali già in capo allo stesso, precedentemente assunti dall'unione per conto dei propri comuni associati, con particolare riferimento a contratti di mutuo.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
6. In caso di recesso, il personale conferito, salvo diverso accordo, torna presso il comune recedente alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 8.

Art. 10 ATTIVITA' REGOLAMENTARE

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.
2. Entro sei mesi dalla nomina del Consiglio dell'Unione lo stesso approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune sede dell'Unione.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11

ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono organi dell'Unione:
 - il Consiglio;
 - il Presidente;
 - la Giunta.

Capo I

IL CONSIGLIO

Art. 12

STATUS DEGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE

1. Ai componenti il consiglio ed il comitato amministrativo, nonché al presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III - Capo IV del T.U.E.L..

Art. 13

COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio dell'Unione è l'espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.
2. Il consiglio è composto da 21 componenti, e cioè dai 7 sindaci, da un consigliere comunale di maggioranza ed uno di minoranza per ciascuno dei 7 comuni dell'unione. Qualora in un comune non fosse presente alcun gruppo di minoranza, il consiglio comunale di quel comune eleggerà due consiglieri di maggioranza.
3. Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere i due rappresentanti tra i propri componenti e tra i membri della giunta comunale. In tale occasione ciascun consigliere comunale può esprimere una sola preferenza.
4. L'elezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.

5. I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.
6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
7. Ai componenti del consiglio non è dovuta alcuna indennità di presenza o rimborso spese viaggio per la partecipazione alla sedute.

Art. 14 CONSIGLIERI

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per almeno tre sedute, senza giustificati motivi, il presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.
5. I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unione.

Art. 15 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'Unione.
2. Il Presidente rappresenta l'intero consesso e detiene i poteri di convocazione e direzione dei lavori consiliari.
3. Egli possiede il potere discrezionale per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni, l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti vigenti.

4. Il Presidente assicura, inoltre, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ove costituiti ed ai singoli consiglieri relativamente agli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio.

Art. 16

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento.
2. Il consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.
3. La presidenza del consiglio, in assenza del Presidente dell'Unione, compete al vicepresidente.

Art. 17

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell'Unione stessa e adotta, per l'esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali. In particolare al Consiglio competono le attribuzioni elencate all'articolo 42 del T.U.E.L.
2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare il comitato amministrativo a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
3. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.
4. Il consiglio, nella sua prima seduta dopo la costituzione dell'Unione e, successivamente, nel caso di rinnovo contemporaneo di almeno la metà dei consigli comunali dei comuni partecipanti, procede alla elezione del presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti Sindaci del consesso, nonché alla presa d'atto della composizione della Giunta.
5. Nella seduta successiva, da tenersi entro novanta giorni, il presidente, sentito il comitato amministrativo, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza della maggioranza dei membri del consiglio.
7. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro 10 giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 10 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei

comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia. La seduta di insediamento deve tenersi entro ulteriori 10 giorni.

8. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal sindaco del comune con maggior popolazione.
9. Nella prima seduta del Consiglio dell'Unione, le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Comunale dell'Unione.

Art. 18 ADUNANZE

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
5. Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
6. Il consiglio delibera con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.
7. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Capo II IL PRESIDENTE

Art. 19 ELEZIONE, CESSAZIONE

1. L'elezione del presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane.

2. Il presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco ed è rieleggibile. Al Presidente non è dovuta indennità di funzione, né rimborso spese alcuno ad eccezione del rimborso spese per missioni istituzionali svolte fuori dal territorio della Provincia autorizzate dalla Giunta.
3. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, contenere la proposta di un sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente in carica.

Art. 20 COMPETENZA

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio dell'Unione. Sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:
 - a) coordina e stimola l'attività dei componenti la giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
 - c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
 - d) nomina il segretario dell'Unione;
 - e) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - f) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
 - g) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del consiglio e del comitato amministrativo;
 - h) ha facoltà di delegare ai componenti del comitato amministrativo i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;

- i) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del segretario.

Art. 21 VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente è sostituito dal componente del comitato amministrativo più giovane.

Capo III LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 22 COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e dai Sindaci degli altri Comuni partecipanti.
2. I sindaci dei comuni associati, in caso di impedimento, per la partecipazione alle riunioni di giunta o consiglio dell'unione sono sostituiti dal proprio vicesindaco o da altro assessore/consigliere comunale espressamente delegato per iscritto.
3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento del venir meno della carica di Sindaco.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, e sino all'elezione del nuovo presidente, la giunta rimane in carica e le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente.

Art. 23 COMPETENZA

1. La giunta collabora con il presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
 - a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
 - b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
 - c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L. ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;
 - d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

- e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 24 FUNZIONAMENTO

1. La giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.
5. Non è prevista indennità di carica o altra forma di rimborsi per i componenti della Giunta dell'Unione, ad eccezione delle spese vive sostenute per missioni fuori dal territorio provinciale ordinate dal presidente.

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 25 PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dal segretario, dal direttore e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La tecnostruttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 26 PERSONALE

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito soprattutto mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.
4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
 - a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
 - b) analisi della produttività e grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.
5. La dotazione organica dell'Unione, predisposta o modificata con delibera della giunta sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente statuto, sarà coperta in prima analisi con i dipendenti dei Comuni partecipanti e tramite procedure di assunzione previste dalla legge per i posti risultanti vacanti. Ove è possibile, nell'organizzazione del servizio gli organi gestionali competenti disporranno che il personale dipendente proveniente dai Comuni partecipanti, preli servizio presso la sede di servizio originaria.
Per la copertura di posti vacanti a tempo indeterminato e tramite forme di lavoro flessibile nei limiti della legge, provvede l'Unione quando si tratta di attività rientranti tra le funzioni e servizi alla stessa conferiti. L'Unione può stipulare accordi con singoli Comuni associati per prevedere l'accollo dei costi e l'impegno al trasferimento del contratto di lavoro in caso di recesso del Comune o di scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L.”

Capo II ORGANI BUROCRATICI

Art. 27 IL SEGRETARIO

1. Il Presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione. Qualora, nell'ambito dell'organizzazione della gestione il presidente attribuisca al segretario la responsabilità di uno o più servizi, allo stesso saranno riconosciute le specifiche indennità di posizione e di risultato, nelle forme del CCNL e, comunque senza oneri ulteriori per la finanza dei comuni e dell'unione rispetto il precedente esercizio finanziario.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
3. Assolve a tutte le funzioni conferite dal Presidente, inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti.

Art. 28 RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
1. Ai responsabili dei servizi compete, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
4. I responsabili dei servizi inerenti le funzioni associate, svolte dall'unione per conto dei comuni, sono individuati secondo il programma organizzativo definito collegialmente dalla Giunta dell'Unione, che dispone in merito alla quantificazione del trattamento economico spettante. La nomina, in caso di servizi svolti per i comuni, deve essere formalizzata con decreto di ciascun sindaco, fermo restando che il trattamento economico è regolato e finanziato dall'unione.

Art. 29
INCARICHI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO E CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO

1. Il presidente o il sindaco per quanto attiene le nomine di responsabile di servizio comunale, sentita la Giunta dell'unione, prepongono ai singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con responsabilità gestionale revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del presidente.
2. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica chesono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di 1/3 del numero globale degli apicali preposti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo.
3. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

Capo III
I SERVIZI

Art. 30
GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Capo IV IL CONTROLLO INTERNO

Art. 31 PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

1. I controlli interni sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio.

Art. 32 ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

1. L'attività di vigilanza è definita e svolta dall'organo di revisione dei conti.
2. L'organo è nominato con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; il consiglio dell'unione determina in sede di bilancio di previsione le risorse disponibili, nei limiti di legge, per onorari e spese inerenti lo svolgimento di tale funzione. Il presidente, ad avvenuta nomina, prende contatto con il professionista designato per stipulare accordo scritto regolante i rapporti tra le parti in relazione al servizio in oggetto.
3. La legge prevede le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al consiglio.
5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del consiglio, e, se invitato, della giunta. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.
6. Ove possibile, si prevede la gestione della funzione in oggetto tramite unico incaricato per unione e per tutti i comuni associati, in modo da razionalizzare i costi del servizio.

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 33 PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 34

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal presidente.
2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 34, comma 5, del T.U.E.L..

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL UNIONE

Art. 35

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.
4. L'Unione nelle forme previste dalla legge, si adopera per rendere operative forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 36
ISTANZE E PETIZIONI

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 37
PROPOSTE DI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Gli elettori dei comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Capo II
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 38
ACCESSO

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.
6. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 39 **PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dal Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO VI **FUNZIONE NORMATIVA**

Art. 40 **STATUTO**

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi. Per quanto non disciplinato nel presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 41 **REGOLAMENTI**

1. L'Unione emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 42

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.